

COORDINAMENTO EDITORIALE DI
ADOLFO CERETTI E GIULIO UBERTIS

Giulio Ubertis

PRINCIPI DI PROCEDURA PENALE EUROPEA

Le regole del giusto processo



Raffaello Cortina Editore

La presunzione d'innocenza

1. Generalità
2. La presunzione d'innocenza come regola di giudizio
3. La presunzione d'innocenza come regola di trattamento

1. Generalità La presunzione d'innocenza – rientrando, come già segnalato¹, tra gli elementi costitutivi della nozione di processo equo in materia penale contemplata dall'art. 6 comma 1 Conv. eur. dir. uomo – è espressamente sancita dall'art. 6 comma 2 Conv. eur. dir. uomo, ai sensi del quale «ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata», evitando tuttavia di chiarire esplicitamente se tale accertamento possa essere quello conseguente all'emaneazione di una sentenza anche di primo grado purché di condanna oppure debba essere quello collegato a una pronuncia definitiva (come invece previsto, ad esempio in Italia, dall'art. 27 comma 2 Cost.).

Né l'esistenza della presunzione d'innocenza implica misconoscere il legame tra procedimento penale e *notitia criminis* penalmente rilevante: piuttosto, la supposta contraddittorietà tra il principio in questione e la celebrazione stessa del processo si supera agevolmente quando se ne evidenzia il connotato politico-processuale. Si evita così di confondere la presunzione d'innocenza con uno degli elementi del sistema probatorio (di cui costituisce allora un criterio informatore e non uno strumento congetturale utilizzato per la ricostruzione del fatto) o di negare la struttura reale del procedimento penale, sorgente dall'esistenza, quanto meno, di sospetti di reato. Si sottolinea, invece, che la formula in

¹ V. *supra*, cap. 2, § 1.

questione impone di eliminare, sul piano gnoseologico, ogni pregiudizio e, sul piano sociale, ogni *deminutio*, in danno dell'accusato. Viene postulato che la ricerca giudiziale si svolga *come se* l'imputato fosse innocente, poiché la *notitia criminis* rappresenta per l'autorità procedente soltanto un'ipotesi di lavoro, da cui non può trarsi alcuna supposizione di colpevolezza.

Si tratta di un principio — recepito ufficialmente per la prima volta durante la Rivoluzione francese nell'art. 9 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, approvata il 26 agosto 1789 dall'Assemblea nazionale — che sorge come reazione al sistema inquisitorio, ma che nel prosieguo della riflessione giuridica viene a collocarsi in una posizione centrale nell'ambito della complessa struttura processuale.

Anzitutto, proprio per i motivi che ne hanno generato la formulazione, la presunzione d'innocenza, in contrasto con gli arbitri che avevano caratterizzato troppa parte dell'esperienza giudiziaria precedente, si connette strettamente alle esigenze di *legalità del processo*, che non va intesa in senso formalistico e sulla cui osservanza la Corte europea dei diritti dell'uomo si riserva quindi un potere di controllo, non ammettendo un rinvio incondizionato al diritto interno². Pertanto, essa ritiene, ad esempio, che l'art. 6 comma 2 Conv. eur. dir. uomo imponga agli Stati contraenti di contenere in limiti ragionevoli, rapportati alla gravità dei fatti contestati e compatibili con il diritto di difesa, l'impiego di presunzioni stabilite dalle norme incriminatrici e di garantire comunque che esse non abbiano il carattere della irrefragabilità, dovendosi riconoscere al giudice un reale potere di apprezzamento della rilevanza idonea a pervenire tanto alla concessione di attenuanti quanto al proscioglimento, nonostante l'accertata presenza degli elementi presuntivi³.

Né pare contestabile che l'art. 6 comma 2 Conv. eur. dir. uomo, sebbene non risultino precedenti in cui la medesima Corte abbia esplicitamente applicato tale disposizione all'argomento, costituisca un ostacolo all'impiego determinante per la decisione di cosiddette *prove vietate*, cioè di fonti e/o mezzi di prova tanto inammissibili quanto illeciti (cioè, ammissibili, ma acquisiti in violazione

2. Sent. 7 ottobre 1988, Salabiaku c. Francia, § 28.

3. Cfr. sent. 25 settembre 1992, Piam Hoang c. Francia, § 33; sent. 7 ottobre 1988, Salabiaku c. Francia, § 28-29.

ne di norme penali sostanziali) o illeciti (cioè, ammissibili, ma acquisiti in violazione di norme penali processuali). Non a caso, è stato giudicato equo in rapporto all'art. 6 comma 1 Conv. eur. dir. uomo un processo (la cui *fairness*, come si è già rilevato, è soltanto esemplificata dai commi successivi del medesimo articolo⁴) in cui erano state utilizzate intercettazioni telefoniche illegalmente acquisite, ma sulla base, tra l'altro, della constatazione secondo cui esistevano numerose altre fonti di convincimento utilizzate dal giudice nazionale per la decisione⁵. Si è quindi applicato in argomento un criterio di valutazione dell'incidenza della prova vietata sulla decisione analogo a quella della giurisprudenza formatasi in tema di diritto alla prova⁶; e questa impostazione è stata ulteriormente confermata a *contrario* in relazione a una vicenda in cui si è riscontrata una violazione della normativa patizia, poiché il ricorrente, incensurato e nemmeno sottoposto a indagini giudiziarie, era stato condannato essenzialmente sulla base delle dichiarazioni rese da due agenti provocatori che l'avevano indotto a un traffico di stupefacenti⁷.

La legalità del processo, peraltro, si connette anche alla tutela della sua *pubblicità* (sia immediata che mediata), la quale consente alla collettività un controllo dello sviluppo procedimentale, costituendo contemporaneamente un ostacolo agli errori e una protezione per l'imputato⁸. Senza tuttavia che ciò implichi la possibilità per le pubbliche autorità di fornire informazioni sullo sviluppo del procedimento (e soprattutto delle indagini iniziali) in maniera tale da non rispettare la presunzione d'innocenza per la mancanza delle dovute precauzioni nell'attribuire la commissione di un reato a un soggetto ancora sotto inchiesta: è stata così riconosciuta la violazione dell'art. 6 comma 2 Conv. eur. dir. uomo in un caso in cui, nel corso di una conferenza-stampa, due alti funzionari di polizia alla presenza del ministro degli interni avevano esplicitamente indicato il ricorrente (poi proscioltolo) come mandante di un omicidio, con la conseguenza non solo di indurre il pubblico a

4. V. *supra*, cap. 2, § 1.

5. Sent. 12 luglio 1988, Schenk c. Svizzera, § 48, di cui cfr. anche § 51 riguardo all'affermazione secondo cui il semplice inserimento di tali registrazioni telefoniche nel fascicolo processuale non integra di per sé una violazione dell'art. 6 comma 2 Conv. eur. dir. uomo.

6. V. *supra*, cap. 3, § 6.

7. Sent. 9 giugno 1998, Teixeira de Castro c. Portogallo, § 38-39.

8. V. *supra*, cap. 2, § 6.

credere alla sua colpevolezza, ma anche di eventualmente pregiudicare la successiva valutazione dei giudici?

La stessa presunzione d'innocenza, poi, viene a collegarsi inevitabilmente a una connotazione della posizione del giudice tale da richiedere una sua *neutralità metodologica* rispetto all'accusa: l'organo giurisdizionale non può in alcun modo essere coinvolto in compiti che, anteriormente all'esaurirsi della verifica processuale dell'accusa, implicano una sua adesione a quell'*opinio delicti* che è invece il motore dell'ordinaria attività del pubblico ministero. Ed è evidente il nesso tra questa neutralità (riguardante specialmente il momento dell'istruzione dibattimentale, durante la quale il giudice può intervenire per chiarire le emergenze processuali, ma non per scegliere gli indirizzi da dare alle indagini) e l'esigenza di imparzialità dell'organo giurisdizionale, che verrebbe lesa se il giudice fosse pre-giudizialmente condizionato per avere assunto e personalmente coltivato, magari solo provvisoriamente, una determinata ipotesi come linea di ricerca per la ricostruzione del fatto di cui è investito. Invero, quando si sceglie un argomento per esaminarlo, almeno implicitamente si manifesta una preferenza e, quando si accoglie una formulazione di un problema, almeno implicitamente si adotta un criterio per risolverlo.

Ma nemmeno può obliarsi il legame tra presunzione di innocenza e *contraddittorio* o tra la medesima e il *rifinito della segretezza interna del processo*, cioè riferita alle parti e segnatamente all'imputato. Per un verso, occorre esaltare la dialettica tra le parti, affinché emerga nitida la funzione dell'accusa di provare la colpevolezza dell'imputato, senza confusioni con il compito giurisdizionale concernente l'applicazione della legge nel caso concreto attraverso l'accertamento della verità. Per l'altro, va riconosciuto che tenere l'accusato all'oscuro dello svolgimento processuale significa o limitarne le possibilità difensive o presupporre che lo stesso non abbia necessità informative perché coinvolto dai fatti per cui si procede, presumendosene pertanto la colpevolezza.

Conviene tuttavia precisare che quelli finora esaminati non vanno intesi come corollari della presunzione d'innocenza, ma come sue garanzie di contesto, in quanto ne consentono la piena operatività. Si tratta infatti di principi o di garanzie per l'imputato che sono già presenti in altre disposizioni regolatrici del processo

9. Sent. 10 febbraio 1995, Allenet de Ribemont c. Francia, § 38-41.

penale e che conviene vadano tenuti distinti dalla presunzione d'innocenza sia per riuscire a individuare gli specifici contenuti di quest'ultima sia per non perdere la peculiare efficacia di ciascuno di essi, sebbene il rispetto di tutti i canoni fondamentali del processo siano necessari per la completa esplicazione di ciascuno.

Con riferimento alla presunzione d'innocenza, giova inoltre rammentare che la Corte europea dei diritti dell'uomo, se da un lato sostiene che in essa non può trovare fondamento un diritto al rimborso delle spese legali sostenute dall'accusato per un procedimento penale conclusosi con una pronuncia, di merito o di rito, d'imanto penale conclusosi con una pronuncia, di merito o di rito, a lui favorevole¹⁰, dall'altro deriva dalla medesima il principio di personalità della responsabilità penale¹¹.

2. La presunzione d'innocenza come regola di giudizio Ma gli ambiti su cui precipuamente opera la presunzione d'innocenza vengono solitamente ricondotti a quelli della decisione e della condizione da riservare all'imputato durante il procedimento: si parla così della presunzione d'innocenza come *regola di giudizio* e come regola di trattamento dell'accusato.

Riguardo al primo profilo, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha avuto occasione di affermare che esso attiene soltanto alla dichiarazione di colpevolezza e non anche alla determinazione del tipo e dell'entità della pena, per la quale il giudice può dunque riferirsi, nella valutazione della personalità dell'imputato, tanto a precedenti illeciti da lui compiuti¹² quanto a fatti per i quali non sia proceduto penalmente, ma di cui non sia contestato l'accadimento¹³, meno condivisibile, però, appare la decisione con la quale si è legittimato un aggravamento di pena in sede di impugnazione basato sul riferimento a imprecisati "delitti finanziari" come movente del reato¹⁴.

Tuttavia — dopo aver chiarito che, per valutare se vi siano affermazioni lesive della presunzione d'innocenza, per un verso, la mo-

10. Sent. 25 agosto 1987, Lutz c. Germania, § 59; sent. 25 marzo 1983, Minelli c. Svizzera, § 34-35.

11. Sent. 29 agosto 1997, A.P. M.P. e T.P. c. Svizzera, § 48, dove, in materia di reati fiscali, si afferma che ereditare la colpevolezza del defunto non è compatibile con le regole della giustizia penale in una società retta dalla preminenza del diritto.

12. Sent. 10 febbraio 1983, Albert e Le Compte c. Belgio, § 40.

13. Sent. 8 giugno 1976, Engel e altri c. Paesi Bassi, § 90.

14. Sent. 21 settembre 1993, Krenzow c. Austria, § 77.

questo caso, qui ancora
a cui per lo accusato non
rimane prima verificarsi
la sua esigibile libertà

tivazione non può essere dissociata dal dispositivo e, per l'altro, la pronuncia di primo grado e quella sull'eventuale impugnazione vanno lette congiuntamente, ritenendo insussistente la violazione dell'art. 6 comma 2 Conv. eur. dir. uomo qualora un provvedimento di archiviazione, di per sé compatibile con la presunzione d'innocenza, contenga in motivazione enunciazioni sulla colpevolezza dell'imputato, quando la Corte di cassazione successivamente adia precisi che comunque la procedura seguita non avrebbe potuto attribuire al ricorrente alcuna colpa¹⁵ - non può essere emessa alcuna decisione giudiziaria nella quale si rifletta l'opinione che l'imputato sia colpevole, se non vi sia stato anteriormente un accertamento legale della sua colpevolezza¹⁶. Così, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riscontrato una violazione dell'art. 6 comma 2 Conv. eur. dir. uomo nella circostanza che la richiesta di riparazione per la detenzione subita durante un procedimento a seguito del quale il ricorrente era stato prosciolto nel merito fosse stata rigettata con l'argomentazione secondo la quale sarebbero rimasti fondati sospetti a carico dell'imputato: secondo il giudice competente a pronunciarsi sulla richiesta d'indennizzo, infatti, la corte d'assise avrebbe emesso la propria decisione, divenuta peraltro definitiva, ritenendo i sospetti sull'accusato soltanto insufficienti per una condanna, senza tuttavia riuscire a dissiparli completamente¹⁷. E analogamente si è ritenuto violato il principio della presunzione d'innocenza qualora, senza una previa affermazione di responsabilità e segnatamente senza garantire l'esercizio dei diritti difensivi, all'imputato venga inflitta una condanna al pagamento di parte delle spese giudiziali e di un'indennità per le spese legali sostenute dalla vittima che abbia dato corso al processo penale terminato con la dichiarazione di prescrizione del reato¹⁸.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha invece ritenuto non in contrasto con l'art. 6 comma 2 Conv. eur. dir. uomo riconoscere, peraltro senza affermazioni di colpevolezza e avendo salvaguardato i diritti della difesa nel corso dell'accertamento penale¹⁹,

15. Sent. 26 marzo 1982, *Adolf c. Austria*, § 39-40.
16. Sent. 6 dicembre 1988, *Barberá, Messegué e Jabardo c. Spagna*, § 91.
17. Sent. 25 agosto 1993, *Sekania c. Austria*, § 29-30. In senso analogo, recentissimamente, cfr. Sez. III, sent. 21 marzo 2000, *Asan Rushiti c. Austria*, § 32.
18. Sent. 25 marzo 1983, *Minelli c. Svizzera*, § 37-38.
19. Sent. 26 marzo 1996, *Leuscher c. Paesi Bassi*, § 29-30.

il perdurare di sospetti nei confronti dell'imputato nel caso di un proscioglimento prima della pronuncia di una decisione definitiva di merito, quando si tratti tanto di lasciare a carico dell'accusato le spese legali (di cui l'ordinamento interno preveda a certe condizioni il rimborso da parte dello Stato) quanto di negargli una riparazione per la detenzione subita nel corso del procedimento²⁰. Inoltre, essa ha reputato che non violi la *fairness* processuale e specificamente la presunzione d'innocenza effettuare una perizia psichiatrica per accertare l'eventuale legame tra le eventuali affezioni mentali dell'accusato e i fatti ascritti (quindi implicante il presupposto che sia responsabile dei reati attribuitigli), qualora vengano pienamente salvaguardati il contraddittorio e le garanzie difensive, mentre la decisione si fonda anche su altre fonti di convincimento²¹.

In ogni caso, comunque, la colpevolezza dell'imputato deve essere provata, secondo la formulazione offerta dall'esperienza anglosassone, "al di là di ogni ragionevole dubbio" (*beyond reasonable doubt*) e, quindi, qualora quest'ultimo sussista nel momento decisivo, il criterio per una sua soluzione va identificato con i principi del *favor rei* o dell'*in dubio pro reo*.

Con una terminologia tradizionale (ma che qui si utilizza come formula metaforica, date le perplessità dogmatiche collegate all'impiego della nozione in ambito processuale penale: almeno negli ordinamenti europeo-continentali, infatti, essendo generalmente riconosciuto al giudice un potere di integrazione probatoria, manca il condizionamento della decisione d'un determinato contenuto a un'insostituibile iniziativa probatoria di parte), si usa dire che l'onere della prova - inteso come rischio della mancata prova - riguardante la colpevolezza dell'imputato è addossato al pubblico ministero e il dubbio giova all'accusato²², si fornisce così in anticipo il criterio relativo a come il giudice deve giudicare se non emergano dagli atti processuali prove sufficienti per formare il proprio convincimento.

Tuttavia, secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo non può reputarsi che implichi un'illegittima inversione di tale onere

20. Sent. 25 agosto 1987, *Engel c. Germania*, § 39-40.
21. Sent. 23 aprile 1998, *Bernard c. Francia*, § 38 ss., al cui riguardo v. anche *supra*, cap. 3, § 6, per l'illustrazione in generale dell'ultimo criterio indicato nel testo.
22. Sent. 6 dicembre 1988, *Barberá, Messegué e Jabardo c. Spagna*, § 77.

a favore mio
giurico, appare
nella prima
pubb. prima
non esiste
ma de iuribus
se collino di
giur.

la previsione di un interrogatorio dell'accusato immediatamente dopo la lettura dibattimentale dell'atto di accusa (e quindi anteriormente alla presentazione delle prove a carico), almeno nella misura in cui gli sia garantito il diritto tanto di rimanere zitto quanto di non rispondere a singole domande che gli vengano rivolte²³. Così come si è ritenuto che non comporti uno spostamento dell'onere della prova a carico della difesa desumere conclusioni sfavorevoli all'imputato dall'esercizio del suo diritto al silenzio, quando le prove siano tali che la mancanza di una diversa spiegazione degli eventi da parte dell'accusato consenta di concludere ragionevolmente nel senso della sua colpevolezza²⁴.

Comunque, qualora gli elementi idonei a suffragare l'affermazione di reità dell'accusato siano dubbi, l'accusa è destinata a soccombere così come accade quando tali elementi nemmeno sussistono: e l'imputato deve essere prosciolto. E, ad esempio, quanto ormai espressamente stabilito in Italia dagli art. 529 comma 2, 530 commi 2 e 3 e 531 comma 2 c.p.p. per il dubbio (ovvero, con formula equivalente, l'insufficienza o la contraddittorietà probatorie) in relazione: all'esistenza di una condizione di procedibilità; alle circostanze che il fatto sussista, l'imputato lo abbia commesso, il fatto costituisca reato o questo sia stato commesso da persona imputabile; alla presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilità; infine, all'esistenza di una causa di estinzione del reato.

Sempre collegato alla presunzione d'innocenza come regola di giudizio è anche il cosiddetto *diritto al giudizio d'innocenza*, implicante due aspetti distinti.

Il primo concerne il diritto a che sia previsto, qualora esse siano plurime, un *ordine gerarchico delle formule decisorie* diverse dalla condanna in modo da salvaguardare la priorità a quelle ampiamente liberatorie: sulla base del patrimonio conoscitivo disponibile al momento della deliberazione della sentenza, la scelta della formula va effettuata a partire gradatamente da quelle più favorevoli, secondo una scala in base alla quale quelle che lo sono meno possono essere adottate solo dopo aver escluso l'applicabilità delle prime.

Il secondo riguarda il *congegno delle regole istruttorie*, garan-

23. Sent. 19 dicembre 1989, Kamastinski c. Austria, § 94-95.

24. Sent. 8 febbraio 1996, John Murray c. Regno Unito, § 54.

lendo il diritto a che esso sia tale da orientare il processo non verso una qualunque sentenza favorevole all'imputato (con inammissibile prevalenza del principio di economia processuale sulla presunzione d'innocenza), ma verso la dichiaratoria d'innocenza in tutti i casi in cui siano probatoriamente acquisibili i relativi presupposti gnoseologici: non sarebbe quindi consentito, ad esempio, arrestare le attività processuali e addiverire alla relativa pronuncia quando emerga che il fatto non costituisce reato, senza fruire della concreta possibilità di verificare se il fatto non sussista o l'imputato non l'abbia commesso.

3. La presunzione d'innocenza come regola di trattamento Relativamente alla tematica della presunzione d'innocenza come *regola di trattamento*, andrebbero considerati in insanabile contrasto con essa tutti gli effetti pregiudizievoli per l'imputato connessi alla semplice esistenza di un'accusa, e in particolare qualunque privazione della libertà personale dell'accusato anteriormente alla condanna: non soltanto quella rappresentata dalla costituzione in carcere richiesta da taluni ordinamenti all'imputato condannato nel giudizio di merito che intenda ottenere la celebrazione del ricorso per cassazione²⁵.

Una siffatta rigorosa conseguenza, tuttavia, non risulta accolta nemmeno dai Paesi che tradizionalmente vengono segnalati come i più rispettosi dei diritti individuali e anche la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (analogamente al Patto internazionale sui diritti civili e politici) contiene, accanto alla statuizione relativa alla presunzione d'innocenza, la previsione della possibilità di una detenzione in corso di processo, di cui si disciplinano le condizioni di applicabilità, le esigenze che è destinata a soddisfare e i diritti che in tale situazione devono essere garantiti all'accusato (cfr. art. 5 Conv. eur. dir. uomo).

Non si può tuttavia sostenere che, allora, la presunzione d'innocenza sarebbe priva di efficacia nel caso di custodia cautelare. Infatti, da tale presunzione deriva almeno che il trattamento degli imputati sia differenziato rispetto a quello dei condannati, sottoponendoli a un diverso regime penitenziario. E trattasi di implicazione che viene espressamente convalidata anche dall'art. 10

25. Per tale profilo della questione, già esaminata (*supra*, cap. 2, § 2) nella prospettiva del diritto di accesso agli organi di giustizia, cfr. Sez. III, sent. 14 dicembre 1999, Khalilou c. Francia, § 49.

comma 2 lett. a Patto intern. dir. civ. pol., il quale sancisce che «gli imputati, salvo circostanze eccezionali, devono essere separati dai condannati e sottoposti a un trattamento diverso, consono alla loro condizione di persone non condannate».

Il problema, peraltro, non concerne esclusivamente il trattamento nell'ambito degli istituti penitenziari, ma, ad esempio, riguarda pure l'impiego dei cosiddetti ferri di sicurezza durante la celebrazione delle udienze. A queste, infatti, salvo il pericolo di fuga o di violenze, l'imputato deve poter partecipare libero nella persona, anche per evitare possibili condizionamenti psicologici negativi dell'organo giudicante, specialmente se composto da soggetti non togati.

non si applicano
non sono da farsi
inoltre
per un'eccezione

5

La tutela della libertà personale

1. Tassatività delle ipotesi di "privazione" della libertà personale
2. Riserva di legge e legalità (o regolarità) della privazione della libertà personale
3. Detenzione a seguito di condanna
4. La privazione della libertà in funzione esecutiva
5. La custodia cautelare
6. Il diritto all'informazione tempestiva sui motivi della privazione della libertà
7. Il diritto alla traduzione davanti all'autorità giudiziaria
8. Ragionevole durata della custodia cautelare
9. Il controllo di legalità dell'arresto o della detenzione
10. Il diritto alla riparazione per l'illegittima privazione della libertà personale

1. Tassatività delle ipotesi di "privazione" della libertà personale
L'art. 5 comma 1 primo periodo Conv. eur. dir. uomo afferma come principio fondamentale che «ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza».

Le successive enunciazioni relative alla possibilità di una sua privazione costituiscono allora eccezioni a tale criterio informatore, con la conseguenza che esse vanno comunque interpretate restrittivamente¹ e che le ipotesi contemplate dal medesimo comma vanno considerate alla stregua di un elenco esaustivo di possibilità consentite agli Stati vincolati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo per limitare il diritto di libertà degli individui² (essendo peraltro possibile che una privazione della libertà sia giustificata da più d'una fra esse³; come nel caso di misura di sicurezza preventiva di un alienato disposta a seguito di condanna, al cui riguardo il riferimento è operabile sia alla lettera *a* che alla lettera *e* dell'art. 5 comma 1 Conv. eur. dir. uomo⁴).

Scopo essenziale dell'art. 5 Conv. eur. dir. uomo è dunque quello di proteggere la libertà individuale, da intendere nella sua accezione classica di libertà fisica della persona, impedendo che qualcuno ne sia privato in modo arbitrario⁵. Tale diritto riveste

1. Sent. 22 febbraio 1989, Ciulla c. Italia, § 41.

2. Sent. 8 giugno 1976, Engel e altri c. Paesi Bassi, § 57.

3. Sent. 27 maggio 1997, Ertksen c. Norvegia, § 76.

4. Sent. 5 novembre 1981, X c. Regno Unito, § 39.

5. Sent. 28 ottobre 1998, Assenov e altri c. Bulgaria, § 139.